



Calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 18 dell'ordinanza sul registro LPMed

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed)

Art. 18 Emolumenti¹

¹ Gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti:

- a. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell'interfaccia standard, il certificato e l'istruzione degli utenti;
- b. un emolumento annuo di al massimo 5000 franchi per il supporto, il rinnovo del certificato, l'ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

² Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell'interfaccia standard di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera a.

^{2bis} Per il trattamento della richiesta e l'emanazione di decisioni secondo l'articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell'onere.

^{2ter} Quando l'emolumento è calcolato a dipendenza dell'onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

³ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera a

Gli emolumenti di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera a sono pagati una sola volta, al momento del collegamento all'interfaccia standard. Il relativo importo varia a dipendenza dell'onere della consulenza (importo massimo: 2000 fr.). La fatturazione avviene a prestazione avvenuta.

Prestazione	Importo in franchi svizzeri	Criterio di calcolo
Onere per la consulenza da un max. di 10 ore, a 100 franchi l'ora	1000.--	A dipendenza dell'onere
Costi per il rilascio di un certificato	50.--	fissi, per atto
Istruzione degli utenti, metà giornata (4,5 ore)	950.--	fissi, per richiedente

Ulteriori informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera a sono fornite nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sul registro LPMed, disponibile al seguente link:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/teilrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-universitaeren-medizinalberufe-neu.html>

¹ RS 811.117.3

² RS 172.041.1

Informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera b

L'importo varia a dipendenza della quantità dei dati ottenuti (importo massimo: 5000 fr.). La fatturazione avviene annualmente alla fine del mese di giugno. Gli emolumenti per ogni record dati comprendono tutte le prestazioni di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza.

Prestazione		Importo in franchi svizzeri
Record dati	1	0,06*1
Accesso a tutti i dati	79862	5000.--
Accesso ai dati di tutti i medici	56840	3559.--
Accesso ai dati di tutti i medici-dentisti	9582	600.--
Accesso ai dati di tutti i veterinari	4236	265.--
Accesso ai dati di tutti i farmacisti	8875	556.--
Accesso ai dati di tutti i chiropratici	329	20.--

*1: Il file di dati del MedReg di maggio 2015 è servito come base per il calcolo degli emolumenti.

Ulteriori informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera b sono fornite nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sul registro LPMed, disponibile al seguente link:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesetzgebung/gesetzgebung-berufe-im-gesundheitswesen/gesetzgebung-medizinalberufe.html>

Informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 18 capoverso 2^{bis} e 2^{ter}

Per il trattamento della domanda e l'emanazione di decisioni è riscosso un emolumento a dipendenza dell'onere. Il relativo importo varia a dipendenza della tariffa oraria della persona che esegue il lavoro (90-200 fr.).

Ulteriori informazioni sul calcolo degli emolumenti secondo l'articolo 18 capoverso 2^{bis} e 2^{ter} sono fornite nel rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sul registro LPMed al seguente link:

<https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/teilrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-universitaeren-medizinalberufe-neu.html>